



RENTRI

FASCE DI ISCRIZIONE



- 1) Enti e imprese maggiori di 51 dipendenti (51 in su) → dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
- 2) Enti e imprese da 11 a 50 dipendenti → dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
- 3) Enti e imprese da 0 a 10 dipendenti → dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone
presenti nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente
(dipendenti= soci, prestatori d'opera che sono inseriti a libro paga)



UNITA' LOCALE

l'unità locale come “una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione”. Tale definizione di unità locale prevede la contemporaneità dell'esercizio stabile di attività economiche e lo svolgimento delle attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione al RENTRI.

OPERATORE

Ente o impresa che effettua l'iscrizione a RENTRI (la Società); accede con SPID, CIE o CNS della persona fisica con potere di rappresentanza

INCARICATO

persona fisica che utilizza il RENTRI per conto dell'operatore e accede al sistema con il proprio dispositivo personale di identificazione digitale.

DELEGATO

L'operatore può delegare i seguenti soggetti per gli adempimenti relativi all'iscrizione e trasmissione dei dati al RENTRI:

- a) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse;
- b) gestori del servizio di raccolta;
- c) gestori del circuito organizzato di raccolta, di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Questa delega non ricomprende la delega per la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti che invece è disciplinata dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006.

MODALITA' ISCRIZIONE



- I. Accesso al servizio tramite strumenti digitali di autenticazione (SPID di persona fisica o giuridica, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore (es. Legale Rappresentante, Amministratore, ecc..).
- II. Creazione del profilo operatore.
- III. Inserimento delle persone fisiche che, in qualità di soggetti incaricati, interni o esterni all'operatore, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell'operatore.
- IV. Inserimento delle unità locali dove l'operatore svolge l'attività.
- V. Inserimento delle attività svolte presso l'unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti).
- VI. Versamento, mediante PagoPA, per ogni unità locale, del diritto di segreteria e del contributo annuo.
- VII. Trasmissione istanza di iscrizione al RENTRI.

→Eventuali ulteriori unità locali potranno essere inserite anche successivamente all'iscrizione.

CHI DEVE ISCRIVERSI



OBBLIGATI A: ISCRIZIONE + TENUTA REGISTRO + INVIO DATI	OBBLIGATI A: ISCRIZIONE (solo se producono rifiuti pericolosi)	NON OBBLIGATI
<ol style="list-style-type: none">1. enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;2. produttori di rifiuti pericolosi;3. enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi;4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;5. i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti derivanti da lavorazioni: INDUSTRIALI, ARTIGIANALI e DALL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTI RIFIUTI (depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie)	<ol style="list-style-type: none">1. i produttori iniziali non rientranti in organizzazione di ente o impresa, (es: professionisti medici, attività d assistenza domiciliare, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa) oppure enti del terzo settore.2. imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;3. soggetti che svolgono attività che ricadono nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing)	<ol style="list-style-type: none">1. Produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti (es: gommisti, ristoranti)

CONTRIBUTI ISCRIZIONE RENTRI



DA VERSARE AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE E ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO SUCCESSIVO

AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE:

- **100 euro per ogni unità locale:** per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- **50 euro per ogni unità locale:** per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- **15 euro per ogni unità locale:** per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

PER GLI ANNI SUCCESSIVI:

- **60 euro per ogni unità locale:** per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- **30 euro per ogni unità locale:** per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- **10 euro per ogni unità locale:** per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

DIRITTI DI SEGRETERIA: 10 euro per ogni unità locale (dovuti al momento dell'iscrizione e per altre modifiche)

! PER EVITARE DOPPI DIRITTI DI SEGRETERIA E DOPPIO CONTRIBUTO:

**SI CONSIGLIA DI ISCRIVERSI NEL 2025 PER I SOGGETTI DELLA PRIMA E SECONDA FASCIA (DA 11 A PIÙ DI 50 DIPENDENTI)
E NEL 2026 PER LA TERZA FASCIA (MINORE DI 10 DIPENDENTI)**

REGISTRO DI CARICO SCARICO DIGITALE



VIDIMAZIONE

I REGISTRI SI POSSONO VIDIMARE DIGITALMENTE ATTRAVERSO IL SERVIZIO MESSO A DISPOSIZIONE, TRAMITE IL RENTRI, DALLE CAMERE DI COMMERCIO E RESTITUISCE IL CODICE UNIVOCO ASSEGNATO AL REGISTRO DI CARICO E SCARICO.

REGISTRAZIONE

DOPO L'ISCRIZIONE E' NECESSARIO CHE L'OPERATORE (= AZIENDA) IDENTIFICHICI E DEFINISCA SU RENTRI I PROPRI REGISTRI PER LA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI, NEI QUALI DOVRANNO CONFLUIRE TUTTE LE REGISTRAZIONI SECONDO LA SEGUENTE PERIODICITA':

- a) PRODUTTORI INIZIALI: almeno entro **dieci giorni** lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) TRASPORTATORI: almeno entro **dieci giorni** lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- c) INTERMEDIARI E I CONSORZI: almeno entro **dieci giorni** lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- d) RECUPERATORI E SMALTITORI: entro **due giorni** lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

TRASMISSIONE

I DATI RELATIVI ALLE REGISTRAZIONI DI CARICO E SCARICO, RETTIFICHE E ANNULLAMENTI E ALLE QUANTITÀ VERIFICATE A DESTINO, VANNO TRASMESSI A RENTRI, **MENSILMENTE ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA EFFETTUATA L'ANNOTAZIONE**. NEL CASO IN CUI NEL MESE DI RIFERIMENTO NON CI SIANO NUOVE ANNOTAZIONI, LA TRASMISSIONE NON È DOVUTA.



CONSERVAZIONE

I REGISTRI CRONOLOGICI DI CARICO E SCARICO TENUTI IN MODALITÀ DIGITALE SONO SOGGETTI A CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA, AL FINE DI GARANTIRE L'ACCESSIBILITÀ DEI DATI, LA LORO UTILIZZABILITÀ, INTEGRITÀ, AUTENTICITÀ E REPERIBILITÀ.

PER I TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI VALE QUANTO STABILITO DALL'ART. 190 DEL D.LGS 152/2006. c.10

→ 3 ANNI

LA VALENZA LEGALE DI FORMA, CONTENUTO E TEMPO DEL DOCUMENTO DIGITALE VA GARANTITA CON L'APPOSIZIONE DI UNA FIRMA DIGITALE E DI UNA MARCA TEMPORALE.

STANDO ALLE NORME CIVILISTICHE, IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEVE ESSERE TRASFERITO AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO; RESTA FERMA LA FACOLTÀ DELL'OPERATORE DI PROCEDERE CON MAGGIORE FREQUENZA AL TRASFERIMENTO

**IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DIGITALE E IL FORMULARIO DIGITALE
ENTRANO IN VIGORE OBBLIGATORIAMENTE PER TUTTI**

IL 13 FEBBRAIO 2026

PERIODO TRANSITORIO



A partire dal 13 febbraio 2025 cambieranno sia i modelli di registro di carico e scarico sia i modelli di formulari.

2 POSSIBILITÀ:

- 1) **REGISTRO e FORMULARIO CARTACEI:** i registri vanno stampati con il nuovo format dal sito RENTRI e vidimati in CCIAA di competenza (come già avviene). Se il produttore decidesse di emettere in autonomia i formulari, dovrà vidimarli automaticamente dal sito RENTRI (non esisteranno più quelli cartacei es: zucchetti e non andranno vidimati in CCIAA); non esiterà più il sito VIVIFIR per l'emissione dei formulari
- 2) **REGISTRO DIGITALE e FORMULARI CARTACEI:** i registri verranno compilati direttamente dal sito RENTRI o tramite sistemi di interoperabilità (es: gestionali aziendali); stesso principio per i formulari

**IL FORMULARIO POTRA' ESSERE EMESSO ANCHE DAL TRASPORTATORE SU RICHIESTA DEL PRODUTTORE
DIVENTERA' DIGITALE A PARTIRE DAL 13/02/2026**

PERIODO TRANSITORIO



- ! I MODELLI ATTUALMENTE IN USO DI REGISTRO E FORMULARI VERRANNO UTILIZZATI FINO AL 12 FEBBRAIO 2025
- ! SE CI SONO PAGINE DI REGISTRO O FORMULARI INUTILIZZATE VANNO ANNULLATI E CONSERVATI PER 3 ANNI DALL'ULTIMA REGISTRAZIONE
- ! LA NUMERAZIONE DEI MOVIMENTI SUL NUOVO REGISTRO SARA' CONTINUATIVA (1/2025, 2/2025...)
- ! È POSSIBILE ISCRIVERSI IN MODO VOLONTARIO A RENTRI PRIMA DELLA PROPRIA FASCIA DI APPARTENENZA, PASSANDO DIRETTAMENTE AL REGISTRO DIGITALE ED EVITANDO 3 TIPI DIVERSI DI REGISTRO IN UN ANNO

L'ASSISTENZA VENANZIEFFE



Scegliendo Venanzieffe per l'assistenza su RENTRI accederete ai seguenti servizi

- ! Supporto all'iscrizione su portale RENTRI;
- ! Modulo informatico per la compilazione del registro e la trasmissione dati a RENTRI secondo tempistiche di legge;
- ! Archiviazione digitale in conservazione sostitutiva (certificata);
- ! Sigillo (marca temporale) per la datacertazione delle registrazioni effettuate nel sistema.